



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE
GIOVANNI FALCONE



REGIONE SICILIA

LICEO DELLE SCIENZE UMANE
LICEO SCIENTIFICO
LICEO CLASSICO
Barrafranca

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi Commerciali
Valguarnera

ISTITUTO PROFESSIONALE
per i Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale
Aidone/Barrafranca

Via Pio La Torre, 11 - 94012 BARRAFRANCA (EN) sito web: <http://www.isissfalconebarrafranca.it>
e-mail: enis00200c@istruzione.it - P.E.C.: enis00200c@pec.istruzione.it
Tel./Fax 0934/468353 (D.S.) - Tel./Fax 0934/464795
C.M.: ENIS00200C - C.F.: 91003830865

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

(ex D.P.R. 24 GIUGNO 1998, MODIFICATO DAL D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N.235)
(REVISIONATO DAL C.I., GIUSTA DELIBERAZIONE DI CUI AL VERBALE N.1 DEL 10.12.2013)

ART.1

(VITA DELLA COMUNITA' SCOLASTICA)

1. La Scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa, ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio. Lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente; contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale; persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART.2

(DIRITTI)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. L'Istituto persegue la continuità all'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle forme che regolano la vita dell'Istituto.

4. *Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Il Dirigente Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento d'Istituto, attivano, con gli studenti, un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza, in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.*
5. *Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione dell'Istituto, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.*
6. *Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dall'Istituto. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.*
7. *Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.*
8. *L'Istituto si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:*
 - a. *Un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;*
 - b. *Offerte formative aggiuntive e/o integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;*
 - c. *iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;*
 - d. *la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;*
 - e. *la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;*
 - f. *servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.*
9. *L'Istituto garantisce e disciplina, nel rispetto del regolamento e della vigente normativa, l'esercizio del diritto di associazione all'interno dello stesso, del diritto degli studenti, singoli e associati, a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo dei locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte;*
10. *Favorisce, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.*

Art.3 **(DOVERI)**

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale tutto della Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.*

ART.4

(DISCIPLINA)

1. *Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art.3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche dell'Istituto; le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento.*
2. *I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed il ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.*
3. *La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.*
4. *In nessun caso, può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.*
5. *Le sanzioni sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*
6. *Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato, conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.*
7. *Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.*
8. *Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve esser previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.*
9. *L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.*

09/bis Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque, connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

09/ter. Le sanzioni disciplinari, di cui al comma 7 e seguenti, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e

precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. *Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva, rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altro Istituto.*

11. *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

ART. 4 /bis

PROSPETTO SINOTTICO

DEI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE E DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ENTITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE		MOTIVO PER IL QUALE PUO' ESSERE IRROGATA MANCANZE DISCIPLINARI	SOGGETTO OD ORGANO COMPETENTE AD IRROGARLA
01.	Ammonizione verbale	- Abituali ritardi - Assenza non giustificate - Mancanze lievi di correttezza formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica - Mancanze lievi nella osservanza delle norme di igiene e sicurezza adottate dall'Istituto - Mancanze lievi nel rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, della strumentazione e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento - Uso di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante le attività didattiche - Trasgressione del divieto di fumo	DOCENTE
02.	Comunicazione alla famiglia		
03.	Ammonizione scritta sul Giornale di Classe		
04.	Allontanamento dalla lezione con comunicazione immediata al dirigente scolastico o a un suo collaboratore o al responsabile di sede ed annotazione sul Giornale di Classe		
05.	Riammissione in classe previo accompagnamento da parte di uno dei genitori	- Accertata falsificazione della firma dei genitori - Mancanze gravi o reiterate di correttezza anche formale nei rapporti interpersonali all'interno della comunità scolastica	DIRIGENTE SCOLASTICO
06.	Non partecipazione alle attività extrascolastiche, comprese visite guidate e viaggi di istruzione	- Comportamenti ed atti che offendano la comunità scolastica e impediscano la libera espressione di pensiero, delle scelte individuali e dei valori democratici - Comportamenti che offendano le differenze sociali, religiose, di etnia e di genere - Mancanze gravi o reiterate nella osservanza delle norme di igiene e di sicurezza adottate dall'Istituto - Comportamenti che turbino il regolare andamento delle lezioni e della vita scolastica - Mancanze gravi o reiterate nel rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici, e degli arredi scolastici, con conseguente danneggiamento. - Gravi o reiterate infrazioni	CONSIGLIO DI CLASSE
07.	Perdita del beneficio dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche		
08.	Risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle attrezzature, ai sussidi ed agli arredi scolastici		
09.	Allontanamento dall'Istituto fino a 15 (quindici) giorni		

		disciplinari • Comportamenti ed atti tesi a ledere la dignità e il rispetto della persona umana e delle Istituzioni • Uso reiterato di telefoni cellulari e di dispositivi elettronici durante le attività didattiche • Trasgressione reiterata del divieto di fumo	
10.	Allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni	• Ex art., commi 9 e 9/bis del presente Statuto	CONSIGLIO DI ISTITUTO

NORME GENERALI

1. Le sanzioni possono essere individuati e/o collettive.
2. Le sanzioni, di cui ai punti 7 e 9 dell'art.4, possono essere convertite dal Consiglio di classe, in caso di disponibilità di risorse finanziarie e di risorse umane da parte della scuola, preposte ad un servizio di vigilanza, d'intesa con i genitori e gli alunni interessati, come segue:
 - a. in un numero di ore, di attività socialmente utili da effettuarsi all'interno delle Istituzione Scolastica (sistemazione e/o catalogazione di libri, riviste, sussidi didattici, piccole manutenzioni, pulizia dei locali della scuola, ecc.);
 - b. in una frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale;
 - c. in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
 - d. in attività di produzione di elaborati (composizioni scritte e/o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi a scuola;
 - e. secondo le indicazioni del punto 8 dell'art.4.
3. Non sarà rilasciato il certificato di regolare frequenza delle lezioni allo/agli alunni che si sia/siano assentato/i per un numero complessivo di ore di lezione superiore al 50%(cinquanta per cento) di quelle svolte fino al momento della relativa richiesta.

NORME DI GARANZIA

1. Nessuna sanzione disciplinare, di cui ai punti 6,7,8,9 e 10 dell'art.4/bis, può essere irrogata senza che lo/la studente/ssa sia stato/a inviato/a ad esporre le proprie ragioni.
2. Contro le sanzioni, di cui ai punti 6,7,8,9 e 10 dell'art. 4/bis, è ammesso da parte dello studente/ssa, ricorso all'organo di garanzia.

ART.5

(IMPUGNAZIONI)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno all'istituto, istituito e disciplinato, del quale fa parte, almeno, un rappresentante eletto dagli studenti, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente, designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.

2. *L'organo di garanzia, di cui al comma 1, decide, su richiesta degli studenti di questa Istituzione Scolastica o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del presente regolamento.*
3. *Il Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide, in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto, per la scuola secondaria superiore, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico regionale o da un suo delegato.*
4. *L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.*
5. *Il parere, di cui al comma 4, è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo, di cui al comma 3, abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.*
6. *Ciascun Ufficio Scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.*
7. *L'organo di garanzia, di cui al comma 3, resta in carica per due anni.*

ART. 5/bis

(PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ)

1. *Contestualmente all'iscrizione presso questa Istituzione Scolastica, è richiesta la sottoscrizione, da parte dei genitori e degli studenti, di un patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, studenti e famiglie.*
2. *Il regolamento d'Istituto disciplina le procedure di sottoscrizione, nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.*
3. *Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, questa Istituzione Scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione del piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di Istituto, della Carta dei Servizi scolastici, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del Patto educativo di corresponsabilità.*

ART. 6

(DISPOSIZIONI FINALI)

1. *Del presente Regolamento e dei documenti fondamentali di questa Istituzione scolastica sarà possibile prenderne visione all'albo di istituto di ciascuna sede e sul sito web della scuola.*

